

ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Aspetti contabili e fiscali

Azioni proprie nell'economia dell'azienda (pag 2)

- La dottrina economico-aziendale propone dell'operazione di acquisto delle azioni proprie *due distinte interpretazioni*:
 - *riduzione reale dei mezzi propri*
 - *operazione d'investimento*

Motivazioni all'acquisto di azioni proprie (pag 3)

- *Condizioni di equilibrio finanziario aziendale;*
- *Svolgimento di operazioni sul capitale sociale;*
- *Recesso del socio;*
- *Negoziabilità delle azioni sociali;*
- *Consolidamento del controllo della società;*
- *Provvista di azioni da assegnare ai dipendenti*

Disciplina dettata dal codice civile (pag. 3- 8)
art. 2357 e seguenti c.c.

- Disponibilità di mezzi per l'acquisto;
- Le azioni acquistabili devono essere interamente liberate
- Valore massimo acquistabile;
- Organo deliberante;
- Utili e diritti di opzione
- Riserva azioni proprie;
- Annullamento (deroghe alle limitazioni)
- Cessione obbligatoria

Disciplina dettata dal codice civile-sintesi (pag. 3-8)
art. 2357 e seguenti cc

- **Disponibilità di mezzi per l'acquisto;**

La società per poter acquistare azioni proprie deve avere a disposizione utili *distribuibili* e riserve *disponibili* come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

- **Le azioni acquistabili devono essere interamente liberate;**

Disciplina dettata dal codice civile (pag. 3-8)
art. 2357 e seguenti c.c.

- **Valore massimo acquistabile;**

Il valore nominale delle azioni acquistabili dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto anche delle azioni possedute da società controllate.

Per utili distribuibili si intendono “*quelli che l’assemblea in passato, avrebbe potuto distribuire deliberandone invece l’accantonamento*”

Disciplina dettata dal codice civile (pag. 3-8)
art. 2357 e seguenti c.c.

- **Organo deliberante;**

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea (ordinaria), la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai 18 mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.

Disciplina dettata dal codice civile (pag. 3- 8) art. 2357 e seguenti c.c.

- **Utili e diritti di opzione**

Fintanto che le azioni restano in proprietà della società:

1. il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni;
2. il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea;
3. nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'art. 2368 cc comma 3, il quale dispone che *“le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e le medesime azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione”*;

Disciplina dettata dal codice civile (pag. 3-8)
art. 2357 e seguenti c.c.

- **Riserva azioni proprie;**

Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.

Disciplina dettata dal codice civile (pag. 3- 8)
art. 2357 e seguenti c.c.

- **Annullamento (deroghe alle limitazioni)**

Le limitazioni previste dall'art. 2357 c.c. non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avviene in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni

Disciplina dettata dal codice civile (pag. 3- 8)
art. 2357 e seguenti c.c.

- **Cessione obbligatoria**

Le azioni acquistate in violazione di legge devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, si deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale

AZIONI PROPRIE NEI PRINCIPI CONTABILI

Azioni proprie nei principi contabili (pag. 8)

- **Iscrizione in bilancio**
- Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto. Non è applicabile il metodo del patrimonio netto.
- Le azioni proprie, dopo l'acquisto, possono essere annullate o realizzate, oppure mantenute in portafoglio per uno o più esercizi.

.

Azioni proprie nei principi contabili (pag. 9)

- **Rappresentazione nell'attivo dello stato patrimoniale**
Devono essere iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni con l'indicazione del valore nominale complessivo;

Nel gruppo B.III Immobilizzazioni Finanziarie voce n. 4

(se la società intende tenerle in portafoglio per un periodo di tempo oltre l'esercizio successivo)

Nel gruppo C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni voce n. 5

(se la società intende rivenderle entro l'esercizio successivo)

Azioni proprie nei principi contabili (pag. 9-10)

- **Accantonamento o storno iniziali della riserva (1)**

Al momento dell'iscrizione delle azioni proprie dell'attivo dello stato patrimoniale deve essere parimenti iscritta nel passivo nell'ambito del gruppo Patrimonio netto, quale contropartita di pari ammontare, la voce A.VI. *Riserva per azioni proprie in portafoglio.*

Se l'assemblea delibera e gli amministratori non danno subito corso all'acquisto, l'importo destinato all'acquisto non può essere imputato a Riserva per azioni proprie in portafoglio ma a *Riserva per acquisto azioni proprie* da indicare nella voce *Altre riserve*

Azioni proprie nei principi contabili

- **Accantonamento o storno iniziali della riserva (2)**

La "riserva azioni proprie in portafoglio" è indisponibile e deve essere mantenuta fino a che le azioni non siano annullate o alienate.

Secondo la dottrina prevalente la riserva azioni proprie in portafoglio, sebbene sia classificata nello schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 codice civile nell'ambito del patrimonio netto, non può essere considerata una riserva in senso proprio; ossia una componente del netto (infatti non può essere utilizzata a copertura di perdite), bensì quale mera contropartita contabile delle azioni proprie iscritte nell'attivo.

Azioni proprie nei principi contabili (pag. 10)

- **Annullamento delle azioni proprie (1)**

Nel caso in cui le azioni proprie in portafoglio siano annullate per effetto della riduzione del capitale sociale dal confronto tra il valore al quale sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e il valore nominale delle azioni stesse (ossia la corrispondente parte del capitale sociale) possono derivare tre differenti situazioni:

1) valore azioni proprie = del valore nominale

2) valore azioni proprie > del valore nominale

3) valore azioni proprie < del valore nominale

Azioni proprie nei principi contabili (pag. 10)

- **Annullamento delle azioni proprie (2)**

1) valore azioni proprie = del valore nominale

l'operazione di annullamento genera, quale effetto

- a) l'eliminazione del valore iscritto all'attivo,
- b) per importo corrispondente, la riduzione del capitale,
- c) la riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e interamente disponibile.

Azioni proprie nei principi contabili (pag. 10)

- **Annullamento delle azioni proprie (3)**

1) valore azioni proprie > del valore nominale

l'operazione di annullamento genera, quale effetto

- a) l'eliminazione del valore iscritto all'attivo,
- b) per il valore nominale delle azioni proprie, la riduzione del capitale,
- c) la riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e disponibile
- d) la differenza tra il maggior valore delle azioni proprie acquistate rispetto al loro valore nominale riduce le riserve disponibili (es: riserva straordinaria)

Azioni proprie nei principi contabili (pag. 10)

- **Annullamento delle azioni proprie (4)**

3) valore azioni proprie < del valore nominale

l'operazione di annullamento genera, quale effetto

- a) l'eliminazione del valore iscritto all'attivo,
- b) per il valore nominale delle azioni proprie, la riduzione del capitale,
- c) la riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e interamente disponibile,
- d) la differenza tra il minor valore delle azioni proprie acquistate rispetto al loro valore nominale genera una riserva disponibile.

Azioni proprie nei principi contabili

- **Annullamento delle azioni proprie (5)**

In conclusione, preso atto del tipo di operazione,

l'eventuale differenza,

positiva o negativa,

non concorre alla determinazione del reddito d'esercizio,

bensì modifica

il patrimonio netto dell'impresa.

Azioni proprie nei principi contabili (pag. 10)

- **Realizzo**

Nel caso di realizzo di azioni proprie, la differenza tra il valore a cui queste sono iscritte in bilancio e il prezzo di vendita genera un:

componente (positivo o negativo) di reddito;

questo deve essere iscritto nel conto economico

nel gruppo C. Proventi e oneri finanziari.

Nel momento in cui si verifica il realizzo, *la riserva per azioni proprie in portafoglio diventa disponibile.*

Azioni proprie nei principi contabili (pag. 9)

- **Riserva per acquisto azioni proprie**

- 1) Essa può essere costituita, nei casi nei quali *l'assemblea deliberi il futuro acquisto di azioni proprie*,
- 2) in *misura corrispondente al corrispettivo massimo autorizzato per l'acquisto*, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, c.c.

Azioni proprie nei principi contabili

- **Riserva per azioni proprie in portafoglio**

1) Può essere iscritta solo dopo che le azioni sono entrate nel patrimonio della società per lo stesso valore delle azioni proprie iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale;

2) E' indisponibile fino a che le azioni non vengano trasferite o annullate

3) Se l'importo delle azioni proprie si riduce per qualsiasi motivo, la corrispondente parte della suddetta riserva si rende libera e va accreditata alle riserve da cui ha avuto origine.

Azioni proprie nei principi contabili (pag. 11)

- **Iscrizione in bilancio**

Le azioni proprie devono essere iscritte in bilancio al costo d'acquisto.

Non si ritiene applicabile il metodo del patrimonio netto, in quanto esso è previsto dalla disciplina civilistica per le società controllate e collegate.

AZIONI IN PORTAFOGLIO – CRITERI DI VALUTAZIONE		
	PER UN LUNGO PERIODO	PER UN BREVE PERIODO
criterio di valutazione	Costo	Minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzazione
Voce di bilancio in cui iscriverele	B. III. 4) Azioni proprie	<u>C.III 5)</u> Azioni proprie

Azioni proprie nei principi contabili (pag. 11)

- **Valutazione (1)**

La disciplina civilistica non detta norme in merito; i principi contabili suppliscono distinguendo:

Azioni proprie iscritte tra le *Immobilizzazioni finanziarie B.III n. 4*

- 1) Il prezzo delle azioni deve essere ridotto solo nel caso in cui si sia in presenza di perdita di valore durevole (2426 n.3 cc) riscontrabile nel patrimonio netto della società emittente;
- 2) La svalutazione va iscritta a CE – gruppo D
“Rettifiche di valore di attività finanziarie” punto 19 ;
- 3) Per pari ammontare si rende disponibile la *Riserva azioni proprie in portafoglio*;
- 4) Qualora vengano meno i motivi occorre procedere al ripristino di valore (ex art 2425 cc) sino alla concorrenza massima del costo, (*il ripristino di valore deve essere iscritto nel conto economico nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, punto 18)*
- 5) Si deve ricostituire per ammontare corrispondente la riserva azioni proprie

Azioni proprie nei principi contabili (pag 11)

- **Valutazione (2)**

Azioni proprie iscritte *nell'Attivo Circolante C.III n.5*

- 1) Le azioni devono essere iscritte in bilancio anziché al costo, al valore minore espresso dal “Valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato” previsto dall’art. 2426 n.9 c.c.
- 2) La svalutazione va iscritta a CE – gruppo D
“Rettifiche di valore di attività finanziarie” punto 19 ;
- 3) Per pari ammontare si rende disponibile la *Riserva azioni proprie in portafoglio;*
- 4) Qualora vengano meno i motivi occorre procedere al ripristino di valore (ex art 2425 cc) sino alla concorrenza massima del costo, (*il ripristino di valore deve essere iscritto nel conto economico nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, punto 18)*
- 5) Si deve ricostituire per ammontare corrispondente la riserva azioni proprie

Azioni proprie nei principi contabili (pag. 12)

- **Assegnazione azione proprie ai soci (1)**

La disposizione prevista nel nuovo principio contabile nazionale OIC 21 par. 62, Partecipazioni e azioni proprie, tratta del problema dell'assegnazione delle azioni proprie ai soci.

Azioni proprie nei principi contabili (pag. 12)

- **Assegnazione azione proprie ai soci (2)**

Disposizione prevista nel nuovo OIC 21 Il par. 62 del nuovo principio contabile nazionale – Partecipazioni e azioni proprie

“ L'attribuzione sotto forma di dividendi di azioni proprie della partecipata derivanti da un aumento gratuito di capitale non comporta, in capo alla partecipante, la rilevazione di proventi da dividendi. Coerentemente con quanto disposto dal par. 21, il valore a cui è iscritta in bilancio la partecipazione non è modificato per effetto dell'operazione. Allo stesso modo, non si procede alla rilevazione di proventi finanziari nel caso in cui la partecipata distribuisca a titolo di dividendo azioni proprie detenute in portafoglio. L'operazione produce gli stessi effetti che produrrebbe un annullamento delle azioni proprie con riduzione di capitale sociale, seguito dall'imputazione delle riserve azioni proprie a capitale. Anche in questa circostanza non si producono variazioni nel valore di iscrizione della partecipata”.

Azioni proprie nei principi contabili (pag. 12)

- **Assegnazione azione proprie ai soci (3)**

La disposizione del principio contabile, esclude effetti patrimoniali o reddituali in capo al socio superstite

Pertanto il socio superstite non deve effettuare scritture continuative, né di assestamento;

la considera composta di due operazioni:

- 1) l'annullamento delle azioni proprie e la conseguente riduzione del capitale sociale;
- 2) l'aumento gratuito del capitale sociale all'ammontare ante riduzione, mediante storno della riserva azioni proprie.

Azioni proprie nei principi contabili (pag. 18)

- **Assegnazione azione proprie ai soci (4)**

Le scritture in partita doppia della società emittente, secondo il nuovo OIC 21, par. 62, sono:

Voci interessate	dare	avere
Capitale sociale	
Riserva azioni proprie in portafoglio	
Azioni proprie	
Riserva azioni proprie in portafoglio	
Capitale sociale	

**RISERVE DEL PATRIMONIO
UTILIZZABILI
per formare
la riserva Azioni proprie in portafoglio**

Riserve del Patrimonio utilizzabili per formare la riserva Azioni proprie in portafoglio (pag. 13)

Voci utilizzabili (1)

- **gli Utili di esercizio non distribuiti e non accantonati a riserve** (c.c. “utili a nuovo);
- **le Riserve meramente facoltative**
- **le Riserve statutarie**, fermo restando però la necessità di un’apposita delibera dell’assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per la modificazione dell’atto costitutivo
- **la Riserva per sovrapprezzo di emissione azioni**, quando *la riserva legale sia di importo non inferiore alla soglia minima di legge (maggiore al 20% del capitale sociale)*-(Vedi Sent.Cass. 20/1/11 n. 1361);
- **la Riserva da conversione obbligazioni** quando *la riserva legale sia di importo non inferiore alla soglia minima di legge (maggiore al 20% del capitale sociale)*

Riserve del Patrimonio utilizzabili per formare la riserva Azioni proprie in portafoglio (pag. 13-14)

Voci non utilizzabili (2)

- **capitale sociale;**
- **versamenti a fondo perduto dei soci;**
- **versamenti in conto futuro aumento capitale sociale;**
- **versamenti in conto aumento capitale sociale;**
- **riserva legale;**
- **riserve di rivalutazione monetaria** (salvo il caso in cui siano rese disponibili secondo la procedura di cui all'art. 2445 co. 2 e 3 c.c. in materia di riduzione del capitale sociale);

Riserve del Patrimonio utilizzabili per formare la riserva Azioni proprie in portafoglio (pag. 14)

Voci non utilizzabili (3)

- **Riserva da deroghe ai principi di redazione del bilancio, di cui all'art. 2423 co. 4 c.c.;**
- **Riserva ex art. 2426 n. 5 cc (a fronte della capitalizzazione di costi di impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo, pubblicità);**
- **Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, di cui all'art. 2426 co. 1 n. 4 c.c.;**
- **Riserva da utili su cambi non realizzati, di cui all'art. 2426 co.1 n. 8-bis c.c.;**
- **Riserva da valutazione al fair value in applicazione di principi contabili internazionali,, di cui all'art. 6 co. 1 del Dlgs. 38/205.**

**PARTICIPATION
EXEMPTION
CAPITAL GAIN
UTILI
SCHEDE DI SINTESI**

PARTICIPATION EXEMPTION - CAPITAL GAIN- UTILI

Norme di riferimento

artt: 67,68,58,64,85,86,87,101 del nuovo TUIR-DM
2-4-2008

PARTICIPATION EXEMPTION - CAPITAL GAIN- UTILI

La normativa sul capital gain si pone come una sorta di corollario al nuovo sistema di tassazione dei dividendi; del resto è facile rilevare che la plusvalenza che si consegue quando si cede una partecipazione altro non è se non il frutto degli utili realizzati dalla società e di quelli che verosimilmente verranno realizzati in futuro

PARTICIPATION EXEMPTION - CAPITAL GAIN- UTILI

La participation exemption è stata introdotta per uniformare la legge italiana alla normativa europea, che prevede l'esenzione della tassazione delle plusvalenze, già da tempo;

a questo scopo, si cerca parallelamente di favorire la costituzione in Italia di holding

PARTICIPATION EXEMPTION - CAPITAL GAIN- UTILI

Con l'apportata esenzione, il fisco non rinuncerà ad alcun introito, in quanto l'effetto è quello di rinviare l'imposizione sui plusvalori al momento in cui essi entreranno nella sfera personale.

PERSONE FISICHE

PEX-CAPITAL GAIN-UTILI

PERSONE FISICHE - PEX-CAPITAL GAIN-UTILI (pag. 20)

- **Persone fisiche - Partecipazioni qualificate (art. 67 lett.c)**

Si considerano tali le partecipazioni rappresentate da azioni (escluse quelle di risparmio non convertibili e incluse quelle privilegiate) e ogni altra partecipazione in società di persone (escluse le associazioni professionali) e in società di capitali o enti commerciali residenti o in società o enti non residenti, che rappresentano una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al:

2% per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri;

20% per le altre partecipazioni;

oppure una partecipazione al capitale sociale superiore al:

5% per i titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri;

25% per le altre partecipazioni.

Tale secondo limite vale per le società di persone e gli enti privi dell'organo assembleare.

Se uno dei parametri è superato la partecipazione si considera qualificata.

La percentuale si determina considerando tutte le cessioni effettuate, anche a soggetti diversi, nell'arco di 12 mesi, antecedenti alla data di ciascuna cessione e a condizione che il contribuente (venditore) abbia posseduto almeno per un giorno partecipazioni, che raggiungano la consistenza di partecipazione qualificata, altrimenti tutte le cessioni effettuate nei 12 mesi precedenti anche se complessivamente superiori alle percentuali qualificate, non possono mai considerarsi cessioni qualificate

PERSONE FISICHE - PEX-CAPITAL GAIN-UTILI (pag. 20-21)

Cosa accade se la partecipazione è detenuta al di fuori di un regime d'impresa e viene ceduta: (1)

- Se la partecipazione è qualificata, *la plusvalenza da cessione* viene tassata in dichiarazione (con la propria aliquota IRPEF) nella misura del 49,72% del suo importo totale, al netto del 49,72% delle minusvalenze qualificate realizzate; nel caso in cui le minusvalenze superino l'ammontare delle plusvalenze, la norma permette il riporto del 49,72% di tale eccedenza negli esercizi successivi entro il quarto, previa indicazione della stessa nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio in cui si è formata;
- Se la partecipazione non è qualificata, Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate (art. 68 comma 5) possono essere sommate algebricamente agli eventuali altri risultati positivi o negativi derivanti dalla cessione di titoli non partecipativi, valute estere, metalli preziosi, contratti derivati e altri strumenti finanziari. Se il reddito globale è positivo, costituisce la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva in misura pari al 26% ((DL 24/04/2014, n. 669 art. 3 c. 1 dal 1-7-14)) . Se è negativo, tale eccedenza può essere computata al 100% in diminuzione, fino a concorrenza dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Le minusvalenze realizzate sino al 31-12-2011 sono computabili in diminuzione delle plusvalenze realizzate successivamente (nei 4 anni) nella misura pari al 62,5% del loro ammontare.

PERSONE FISICHE - PEX-CAPITAL GAIN-UTILI (pag. 21)

- **Cosa accade se la partecipazione è detenuta al di fuori di un regime d'impresa e viene ceduta: (2)**

Plusvalenze totalmente esenti

A' sensi dell'art. 68, co. *6bis*, TUIR, la plusvalenza generata dalla cessione non sarà soggetta ad imposizione nella misura in cui, **entro due anni** dal conseguimento, **venga reinvestita in società che svolgano la medesima attività**, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, **sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni**.

PERSONE FISICHE - PEX-CAPITAL GAIN-UTILI (pag. 21)

Partecipazione è detenuta in regime d'impresa:

- Se esistono i requisiti per usufruire dall'esenzione, (esenzione pex art 87) la plusvalenza da cessione viene dichiarata per il 49,72% del suo ammontare, e quindi tassata a fini IRPEF. (sono esclusi i soggetti in contabilità semplificata in quanto non redigono il bilancio)
- Se non esistono i requisiti per essere considerate esenti, ma la partecipazione è stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze concorrono per intero alla formazione del reddito nell'esercizio di realizzo, con facoltà di opzione per la loro rateizzazione in cinque anni (in quote costanti nell'esercizio e nei successivi quattro) (art. 86 c. 4)
- Se non si ricade in nessuno dei due casi precedenti, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito per intero nell'esercizio di realizzo.
- La deduzione delle minusvalenze seguirà invece lo stesso regime della tassazione delle relative plusvalenze

SOCIETA'
DI PERSONE
PEX-CAPITAL GAIN-UTILI

SOCIETA' DI PERSONE PEX-CAPITAL GAIN-UTILI (pag 21)

Per le società di persone, il regime applicabile è identico a quello previsto per le partecipazioni detenute da persone fisiche in regime d'impresa (art 58-64 Tuir-DM 2-4-2008).

**SOCIETA' DI
CAPITALI
PEX-CAPITAL GAIN-UTILI**

SOCIETA' DI CAPITALI PEX-CAPITAL GAIN-UTILI

(pag. 18)

Per le società di capitali, il punto cardine è quello della participation exemption (PEX), termine col quale si definisce l'esenzione dalla tassazione (IRES) della plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione, nonché la simmetrica indeducibilità delle minusvalenze conseguite in dipendenza di tale ultimo accadimento

SOCIETA' DI CAPITALI PEX-CAPITAL GAIN-UTIL (pag 18)

Affinché si possa parlare di esenzione, occorrono dei requisiti:

- Partecipazione detenuta dal primo giorno del 12° mese antecedente la cessione;
- Iscrizione quale immobilizzazione finanziaria nel primo bilancio chiuso durante il possesso;
- La partecipata non deve risiedere in paesi a fiscalità privilegiata;
- La partecipata deve svolgere attività commerciale effettiva. Tale requisito non sussiste per le società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa e considerandosi direttamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria

SOCIETA' DI CAPITALI PEX-CAPITAL GAIN-UTILI (pag 21)

Il regime di esenzione delle plusvalenze su partecipazioni è, quindi, riservato ai soggetti che detengono partecipazioni che, direttamente o indirettamente rappresentano attività commerciali.

In particolare, si è sostenuto che la partecipazione in una società che limiti la sua attività all' affitto di azienda, non dovrebbe configurare l'esercizio di un'impresa commerciale

SOCIETA' DI CAPITALI PEX-CAPITAL GAIN-UTILI

Con il Dlgs 12 dicembre 2003, n. 344 (riforma Tremonti) si prevede la completa indeducibilità delle minusvalenze da svalutazione e anche di quelle da realizzo, se relative a partecipazioni caratterizzate dal regime della participation exemption.

SOCIETA' DI CAPITALI PEX-CAPITAL GAIN-UTILI (pag. 19)

Quadro di sintesi soggetti IRES

Plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni - soggetti IRES			
ISCRIZIONE IN BILANCIO	PERIODO DI POSSESSO AL REALIZZO	DEDUCIBILITA' MINUSVALENZA (art. 101)	RILEVANZA PLUSVALENZA (art. 87)
Immobilizzazioni finanziarie	meno di 12 mesi	SI	100%
	più di 12 mesi	NO	5% (esenzione 95%)
Attivo circolante	meno di 12 mesi	SI	100%
	più di 12 mesi	SI	100%

Minusvalenze: (pag. 19)

- **Minusvalenze da valutazione:**

Derivano da un confronto fra il valore di carico e il valore di mercato del titolo a fine esercizio. Le modifiche introdotte dal decreto legislativo di riforma Tremonti rendono indeducibili le minusvalenze da valutazione, su partecipazioni sia immobilizzate che non.

Minusvalenze: (pag. 19-20)

- Minusvalenze da realizzo:

Le minusvalenze da realizzo derivano dalla loro monetizzazione.

Dal 1 gennaio 2004 per i soggetti IRES *le minusvalenze da realizzo sono indeducibili* se relative a partecipazioni, sia in società di capitali che di persone, e aventi i requisiti per la *participation exemption* (art.87 Tuir).

Sono invece deducibili se non hanno i requisiti per la participation exemption o se relative a partecipazioni inserite nel capitale circolante. *Per i soggetti Irpef* (società di persone e imprese individuali), le minusvalenze da trasferimento su partecipazioni aventi i requisiti per l'exemption *sono deducibili nei limiti del 49,72%*, mentre le minusvalenze su altre tipologie di partecipazioni sono completamente deducibili.

Tassazione dei dividendi

Tassazione dei dividendi (pag. 21)

- La disciplina dei dividendi è articolata su più fonti normative e riguarda sia l'imputazione dei redditi ai soci, sia la responsabilità dell'emittente in qualità di sostituto d'imposta. Nella nozione di dividendi si comprendono gli utili da partecipazione in soggetti passivi IRES, ovvero società di capitali e enti commerciali, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione
- Rif. Art 44,47,59, e 89 Tuir; DPR 600/73 art 27

Tassazione dei dividendi in base alla natura del percipiente 1 (pag 22)

- **Persone fisiche:**
- *Partecipazioni non qualificate:*
rit. d'imposta 26% del 100% del dividendo
- *Partecipazioni qualificate:*
il dividendo concorre a formare il reddito della persona fisica nella misura del 49,72%
- **Imprese individuali e società di persone:**
Il dividendo concorre a formare il reddito dell'impresa nella misura del 49,72%

Tassazione dei dividendi in base alla natura del percipiente 2 (pag. 22)

- **Società di capitali:**

Il dividendo concorre a formare il reddito della persona giuridica nella misura del 5%

- **Soggetti esenti da Ires:**

Ritenuta a titolo d'imposta sul dividendo del 27,5%

**ESAME DEGLI ASPETTI FISCALI RIGUARDANTI
LE OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE**

Operazioni su azioni proprie – aspetti fiscali (pag. 22)

- **Si esaminano gli aspetti fiscali**
in capo alla società che ha acquistato proprie azioni,
 - la cessione;
 - l'annullamento;
 - l'assegnazione ai soci;

ed anche:

i profili fiscali in capo al socio “ex” detentore delle azioni proprie

Operazioni su azioni proprie – aspetti fiscali (pag. 22)

La cessione di azioni proprie

la disciplina è contenuta negli articoli:

- 82 del TUIR (che la disciplina in casi particolari)
- 87 del TUIR (che la disciplina indirettamente, come caso di pex)
- 85, comma 1, del TUIR (residualmente quando non valgono le altre regole)
- 86, comma 4 del TUIR (che disciplina la rateizzazione in 5 anni delle plusvalenze di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni no-pex e detenute da non meno di tre anni)

Operazioni su azioni proprie – aspetti fiscali (pag. 23)

La cessione obbligatorie di azioni proprie

- 82 del TUIR Cessione obbligatorie di partecipazioni sociali -

"alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86".

La norma, facendo riferimento alle plusvalenze imponibili, ha lo scopo precipuo di estendere a tali fattispecie la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze, di cui all'articolo 86, comma 4, del Tuir, anche in assenza del requisito triennale di possesso, in quanto trattasi di cessioni obbligatorie per effetto di prescrizioni legislative.

Operazioni su azioni proprie – aspetti fiscali (pag. 24)

La cessione di azioni proprie quadro di sintesi

		CESSIONE OBBLIGATORIA	CESSIONE NON OBBLIGATORIA
<i>Iscrizione nell'attivo circolante</i>		Ricavi	Ricavi
<i>Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie</i>	Presenza requisiti <i>participation exemption</i>	Plusvalenza esente	Plusvalenza esente
	Assenza requisiti <i>participation exemption</i>	Plusvalenza imponibile rateizzabile sempre	Plusvalenza imponibile rateizzabile con possesso triennale

Operazioni su azioni proprie – aspetti fiscali (pag. 27)

Annullamento delle azioni proprie (1)

Ai sensi dell'art. 91 comma 1 lett. c) del DPR 917/86 in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, **la differenza positiva o negativa** tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto ***non concorre alla formazione del reddito.***

Operazioni su azioni proprie – aspetti fiscali (pag. 27)

Annullamento delle azioni proprie (2)

Operazione fiscalmente neutra in quanto interessa poste del patrimonio salvo che per coprire la differenza da annullamento venga utilizzata una riserva di rivalutazione.

Nella R.M. 1/3/2005 n. 32 l' Agenzia delle Entrate ha affermato che per quanto riguarda la possibilità di utilizzare il saldo attivo di rivalutazione per coprire la differenza da annullamento, l'operazione non è fiscalmente neutra in quanto si tratta di una riserva in sospensione d'imposta ed il suo utilizzo determina reddito imponibile (a fini Ires) in capo alla società.

Operazioni su azioni proprie – aspetti fiscali (pag. 28)

Assegnazione ai soci delle azioni proprie (1)

Si occupano propriamente dell'assegnazione delle azioni proprie ai soci:

- la ris. AE n. 26/E del 7 marzo 2011;
- la ris. AE n. 12/E del 7 febbraio 2012.

la risoluzione scompone l'operazione così:

- l'acquisto di azioni proprie produce la riduzione del capitale;
- l'assegnazione di azioni proprie ai soci produce la ricostituzione del capitale, cioè il suo aumento gratuito;
- l'operazione è neutra o rilevante fiscalmente in ragione dell'importo della riserva di utili trasferita a capitale sociale.

Operazioni su azioni proprie – aspetti fiscali (pag. 29-30)

Assegnazione ai soci delle azioni proprie (2)

Nelle due risoluzioni :

- la ris. AE n. 26/E del 7 marzo 2011;
- la ris. AE n. 12/E del 7 febbraio 2012.

La AE afferma che:

- nel passaggio di riserve di utili a capitale, l'eventuale eccedenza di utili che non trova capienza nel capitale sociale configura l'ipotesi di distribuzione di dividendi da assoggettare a tassazione in capo al socio; nel contempo l'eventuale tassazione dell'eccedenza a titolo di dividendo determinerebbe altresì in misura corrispondente l'incremento del valore fiscale della partecipazione detenuta dai soci.
- detta eccedenza emerge nell'ipotesi in cui il capitale sociale, per effetto di operazioni poste in essere dalla società in epoca antecedente, sia già costituito in tutto o in parte da utili pregressi.

Operazioni su azioni proprie – aspetti fiscali (pag. 31)

Assegnazione ai soci delle azioni proprie (esempio ris 12/E) (1)

Esempio riportato nella <u>R.AE 12/E</u>				
<i>Capitale sociale</i>			<i>Riserve di utili incorporate nel capitale sociale</i>	9.960
			<i>Apporto dei soci</i>	<u>40</u>
			<i>Totale cap. soc.</i>	10.000
<i>Azioni proprie (n. 100 del valore nominale di 1 Euro acquista a 1.000 Euro)</i>		1.000		
<i>Riserva azioni proprie</i>	<i>Costituita interamente da utili</i>			1.000

Operazioni su azioni proprie – aspetti fiscali (pag. 31)

Assegnazione ai soci delle azioni proprie (esempio ris 12/E) (2)

Esempio riportato nella R.AE. 12/E - 1' passaggio – annullamento azioni effetti				
<i>Capitale sociale</i>			<i>Capitale sociale originario</i>	10.000
			<i>Valore nominale azioni annullate</i>	- 100
			<i>Capitale ridotto.</i>	9.900
<i>Azioni proprie</i> (n. 100 del valore nominale di 1 Euro = 100 acquistate a 1.000 Euro)		4.000		
<i>Riserva azioni proprie</i>				4.000

Operazioni su azioni proprie – aspetti fiscali (pag. 31)

Assegnazione ai soci delle azioni proprie (esempio ris 12/E) (3)

Esempio riportato nella R.AE. 12/E - 1' passaggio – assegnazione ai soci azioni effetti				
<i>Capitale sociale</i>			<i>Riserve di utili incorporate nel capitale sociale</i>	9.960
			<i>Apporto dei soci</i>	___ 40
			<i>Passaggio di riserve di utili a capitale</i>	___ 100
			<i>Non tassabili (pari all'apporto dei soci)</i>	40
			<i>Utile tassabile in capo al socio come dividendo (con incremento del valore della partecipazione per pari importo).</i>	60
<i>Azioni proprie (n. 100 del valore nominale di 1 Euro acquistate a 1.000 Euro)</i>		4.000		
<i>Riserva azioni proprie</i>				4.000

*Profili fiscali in capo al socio “ex”
detentore delle azioni proprie*

Profili fiscali in capo al socio “ex” detentore delle azioni proprie

(pag 32)

I profili fiscali dell'ex socio detentore delle azioni proprie sono esaminati con riguardo:

- *alla cessione*
- *all'annullamento - recesso*
- *agli aumenti gratuiti di capitale;*

Profili fiscali in capo al socio “ex” detentore delle azioni proprie

(pag. 32)

Cessione

- 1) *l'acquisto di azioni proprie determina per il venditore (**persona fisica**) un reddito diverso ex art. art. 67, lett. c) e c-bis) del Testo Unico imposte dirette;*

- 2) *Nel caso in cui, invece, la cessione delle azioni da parte del socio sia effettuata nell'ambito dell'attività commerciale esercitata, dalla cessione stessa emergeranno plusvalenze minusvalenze o ricavi, che concorreranno a formare il reddito di impresa)(art. 58-64-68 Tuir –DM 2-4-2008) (opera il principio di competenza)*

Profili fiscali in capo al socio “ex” detentore delle azioni proprie

Annullamento- recesso (1) (pag. 32)

Nel caso in cui l'acquisto delle azioni proprie sia finalizzato *all'annullamento* delle stesse nell'ambito di una programmata operazione di *riduzione del capitale* o per effetto di *recesso* in forza del richiamo effettuato dagli artt. 59 e 89 TUIR all'art. 47 TUIR, la determinazione del reddito da recesso o riduzione presenta caratteri comuni a tutti i soggetti recedenti (privati, imprenditori e società).

Dal punto di vista fiscale, in forza del generalizzato richiamo all'art. 47, comma 7 del TUIR, a prescindere dal tipo di società da cui si recede, costituisce utile da tassare in capo al socio receduto unicamente il differenziale positivo tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti e il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote annullate (la c.d **differenza da recesso**) .

Profili fiscali in capo al socio “ex” detentore delle azioni proprie

- *Annullamento- recesso (2)* (pag. 32)

L'ammontare delle somme corrisposte al socio in occasione del recesso è costituito da due componenti:

- a) il rimborso della quota capitale versata dal socio al momento della sottoscrizione;
- b) dalla distribuzione di eventuali riserve di utili e di capitale esistenti.

Profili fiscali in capo al socio “ex” detentore delle azioni proprie

- *Annullamento- recesso (3)* (pag. 33)

Somme corrisposte al socio in occasione del recesso costituite dalla seguente componente:

- a) rimborso della quota capitale versata dal socio al momento della sottoscrizione;*

il rimborso di cui al punto a) non costituisce utile e non genera materia imponibile per il socio che recede; l'art. 47 comma 5 del TUIR esprime un principio di portata generale affermando che la restituzione al socio da parte della società di quanto da questi conferito, non costituisce materia imponibile.

Profili fiscali in capo al socio “ex” detentore delle azioni proprie

- *Annullamento- recesso (4)* (pag. 33)

Somme corrisposte al socio in occasione del recesso costituite dalla seguente componente:

b) *distribuzione di eventuali riserve di utili e di capitale esistenti.*

Per quanto riguarda le somme di cui al punto b) , l’eventuale maggior valore economico del complesso aziendale rispetto ai valori contabili, costituisce la c.d. *differenza da recesso* che risulta tassata.

Il trattamento tributario del reddito dipende dalla:

- natura del soggetto che recede;
- tipologia di società da cui si recede;
- natura qualificata o meno della partecipazione.

Profili fiscali in capo al socio “ex” detentore delle azioni proprie

- *Annullamento- recesso (5) (pag. 33)*

se recede una persona fisica non imprenditore da una società di capitali

la differenza da recesso è tassata in capo al percettore come reddito di capitale (utile azionario distribuito).

- *Se si tratta di partecipazione qualificata reddito imponibile per il 49,72%*
- *Se si tratta di partecipazione non qualificata reddito totalmente imponibile al 26% (ritenuta d'imposta)*

Profili fiscali in capo al socio “ex” detentore delle azioni proprie

- *Annullamento- recesso (6)* (pag. 33)

Nel caso in cui il soggetto recedente è un soggetto IRES in applicazione dell’art. 81TUIR, si realizzerà un reddito d’impresa. La tassazione dipenderà dalla provenienza delle somme assegnate al recedente:

- parte di utili accantonati;
- parte di capitale o riserve di capitale.

Se si utilizza parte degli utili accantonati ,la tassazione è la medesima della distribuzione di utili (art. 89, comma 2 del Tuir).

Profili fiscali in capo al socio “ex” detentore delle azioni proprie

- *Annullamento- recesso (7) (pag. 33)*

Nel caso in cui il *soggetto recedente è un soggetto IRES*

Se si utilizza una parte di capitale o di riserva di capitale si dovrà operare come se si trattasse di una cessione di quote.

Ai sensi dell'art. 86, comma 5bis, Tuir la differenza positiva tra le somme ricevute a titolo di ripartizione delle riserve di capitale e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione è assoggettata al regime proprio delle plusvalenze. Se la partecipazione ha i requisiti Pex la plusvalenza è imponibile al 5%, altrimenti in mancanza dei requisiti pex la plusvalenza è totalmente imponibile.

Quando il rimborso della quota avviene utilizzando entrambe le fonti, dal punto di vista fiscale, si dovrà operare una distinzione della provenienza delle somme.

Profili fiscali in capo al socio “ex” detentore delle azioni proprie

Annullamento- recesso (8) (pag. 34)

Nel caso in cui a recedere sia un imprenditore individuale o società di persone quanto detto per i soggetti Ires è applicabile anche in tale ultima fattispecie a norma dell’art. 59 TUIR e dei rinvii di cui agli art. 56 e 58 TUIR, è applicabile alle società di persone.

Si realizzerà per tali soggetti un utile o una plusvalenza a seconda della fonte della riserva utilizzata per la liquidazione della partecipazione:

- se la fonte è rappresentata da riserve di utili, la differenza da recesso sarà tassata come dividendo)
- se la fonte è rappresentata da riserve di capitale, la differenza da recesso sarà tassata come plusvalenza)

La differenza con i soggetti IRES risiede nella misura della imposizione:

- se tassata come dividendo sarà imponibile al 49,72% (art. 59 Tuir)
- se tassata come plusvalenza (art. 58 comma 2 Tuir) sarà imponibile il 49,72% se la partecipazione è PEX, mentre in caso contrario sarà imponibile al 100%.

Profili fiscali in capo al socio “ex” detentore delle azioni proprie

Assegnazione gratuita ai soci (1) (pag. 34)

Per quanto riguarda aumenti gratuiti di capitale (situazione che interessa l'assegnazione ai soci restanti, delle azioni proprie acquistate dalla società) l'art. 94, comma 5, del TUIR stabilisce, in generale, che, in caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale, il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.

L'articolo 47, comma 6, del TUIR stabilisce, al riguardo, che in caso di aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale, le azioni gratuite di nuova emissione assegnate non costituiscono utili per i soci.

Profili fiscali in capo al socio “ex” detentore delle azioni proprie

Assegnazione gratuita ai soci (2) (pag. 35)

La norma fiscale è in linea con il profilo contabile dell'operazione.

*In caso di aumento gratuito di capitale, il socio detentore delle azioni (se trattasi di società che redige il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali) non deve annotare variazioni nel conto **Partecipazioni**, giacché a tale operazione, intervenuta nel patrimonio netto della partecipata, non corrispondono variazioni numerarie.*

A tale proposito l'OIC 21, par. 21, dispone: “*Nel caso di aumenti gratuiti del capitale della partecipata, questi non comportano alcun onere, né modificano la percentuale di partecipazione; conseguentemente non si procede ad alcuna variazione nel valore della partecipazione. Le azioni acquisite a titolo gratuito si sommano numericamente a quelle già in carico, con la conseguenza che il valore unitario medio si riduce...*” .

Profili fiscali in capo al socio “ex” detentore delle azioni proprie

Assegnazione gratuita ai soci (3) (pag. 35)

A questo punto occorre però far menzione della posizione **assunta dall’Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni n. 26/E del 7 marzo 2011 e n. 12/E del 7 Febbraio 2012** (*di cui si è trattato in precedenza a pag. 28 ed a cui si rinvia*) in cui è stato chiarito che l’assegnazione di azioni proprie è assimilabile, sul piano fiscale, ad un aumento gratuito di capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale nei limiti in cui le predette riserve trovino capienza nello stesso e, per l’eccedenza **una distribuzione di dividendi.**

Contabilizzazione e rappresentazione in bilancio delle azioni proprie

Acquisto di azioni proprie – rilevazione della riserva per acquisto azioni proprie

In data 30-06-X1, l'assemblea ordinaria della ADD S.p.A. delibera l'acquisto di n. 10.000 azioni proprie (val nom. 1 Euro); la società ha un capitale sociale di 300.000 euro e Riserva straordinaria 20.000 euro).

Consideriamo i tre casi possibili.

- a) *costo delle azioni proprie = valore nominale;*
- b) *costo azioni proprie > valore nominale;*
- c) *costo azioni proprie < valore nominale.*

Acquisto alla pari		
<i>Le scritture dopo la delibera del (30.06.X1) sono le seguenti:</i>		
Conti	Dare	Avere
<i>Riserva straordinaria</i>	10.000	
<i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>		10.000
Acquisto sopra la pari (ad Euro 1,3 per azione)		
Conti	Dare	Avere
<i>Riserva straordinaria</i>	13.000	
<i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>		13.000
Acquisto sotto la pari (ad Euro 0,9 per azione)		
Conti	Dare	Avere
<i>Riserva straordinaria</i>	9.000	
<i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>		9.000

Acquisto di azioni proprie e successivo annullamento

In data 10.2.X2, l'assemblea straordinaria della ADD S.p.A. delibera la riduzione del capitale sociale mediante annullamento di n. 10.000 azioni proprie (val nom. 1 Euro) acquistate in data 31.8.X1 presso un socio (una S.r.l. che redige il bilancio civilistico) che le aveva sottoscritte alla pari (capitale sociale totale = 300.000 euro – Riserva straordinaria 20.000 euro).

Consideriamo i tre casi possibili.

- a) *costo delle azioni proprie = valore nominale azioni annullate;*
- b) *costo azioni proprie > valore nominale azioni annullate;*
- c) *costo azioni proprie < valore nominale delle azioni annullate.*

Annullamento di azioni proprie – acquistate alla pari

- Fase dell'acquisto

Le scritture relative all'acquisto (31.8.X1) sono le seguenti:

Conti	Dare	Avere
Azioni proprie in portafoglio	10.000	
Banca cc		10.000
Riserva per acquisto azioni proprie	10.000	
Riserva azioni proprie in portafoglio		10.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		A) Patrimonio netto	
		I) Capitale sociale	300.000
5) Azioni proprie (valore nominale 10.000)	10.000		
		Riserva straordinaria	10.000
		Riserva azioni proprie in portafoglio	10.000

Annullamento di azioni proprie – acquistate alla pari

- Fase dell'annullamento

Si procede all'annullamento delle azioni proprie acquistate alla pari (10.2.X2):

Conti	Dare	Avere
<i>Capitale sociale</i>	10.000	
<i>Azioni proprie</i>		10.000
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>	10.000	
<i>Riserva straordinaria</i>		10.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X2 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X2

.....	A) Patrimonio netto	
	I) Capitale sociale	290.000
	Riserva straordinaria	20.000

La Riserva Straordinaria a cui si era attinto per costituire la Riserva per azioni proprie in portafoglio nel caso di acquisto alla pari viene ricostituita per l'intero importo.

Annullamento azione proprie - acquistate sopra la pari (valore nominale 1 Euro, prezzo 1,3 Euro)**- Fase dell'acquisto**

Le scritture relative all'acquisto (31.8.X1) sono le seguenti:

Conti	Dare	Avere
<i>Azioni proprie in portafoglio</i>	13.000	
<i>Banca cc</i>		13.000
<i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>	13.000	
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>		13.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1

<u>C.III</u>) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		A) Patrimonio netto	
		I) Capitale sociale	300.000
5) Azioni proprie (valore nominale 10.000)	13.000		
		Riserva straordinaria	7.000
		Riserva azioni proprie in portafoglio	13.000

Annullamento azione proprie - acquistate sopra la pari (valore nominale 1 Euro, prezzo 1,3 Euro)

- Fase dell'annullamento

Si procede all'annullamento delle azioni proprie acquistate sopra alla pari (10.2.X2):

Conti	Dare	Avere
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>	13.000	
<i>Riserva straordinaria</i>		13.000
<i>Capitale sociale</i>	10.000	
<i>Riserva straordinaria</i>	3.000	
<i>Azioni proprie</i>		13.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X2 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X2

.....	A) Patrimonio netto	
	I) Capitale sociale	290.000
	Riserva straordinaria	17.000

La Riserva Straordinaria a cui si era attinto per costituire la Riserva per azioni proprie in portafoglio nel caso di acquisto sopra la pari si riduce per il maggior prezzo di 3.000 euro pagato rispetto al valore nominale di 10.000 euro delle azioni annullate.

Annullamento azioni proprie - acquisto sotto la pari (valore nominale 1 euro, prezzo 0,90 euro)

- Fase dell'acquisto

Le scritture relative all'acquisto (31.8.X1) sono le seguenti:

Conti	Dare	Avere
<i>Azioni proprie in portafoglio</i>	9.000	
<i>Banca cc</i>		9.000
<i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>	9.000	
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>		9.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1

<u>C.III)</u> Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		A) Patrimonio netto	
		I) Capitale sociale	300.000
5) Azioni proprie (valore nominale 10.000)	9.000		
		Riserva straordinaria	11.000
		Riserva azioni proprie in portafoglio	9.000

Annullamento azioni proprie - acquisto sotto la pari (valore nominale 1 euro, prezzo 0,90 euro)

- Fase dell'annullamento

Si procede all'annullamento delle azioni proprie acquistate sopra alla pari (10.2.X2):

Conti	Dare	Avere
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>	9.000	
<i>Riserva straordinaria</i>		9.000
<i>Capitale sociale</i>	10.000	
<i>Riserva da annullamento azioni proprie</i>		1.000
<i>Azioni proprie</i>		9.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X2 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X2

.....	A) Patrimonio netto	
	I) Capitale sociale	290.000
	Riserva straordinaria	20.000
	Altre riserve	1.000

La Riserva Straordinaria a cui si era attinto per costituire la Riserva per azioni proprie in portafoglio nel caso di acquisto sotto la pari viene ricostituita per intero ad Euro 20.000 inoltre si genera un'ulteriore Riserva da annullamento azioni proprie.

Acquisto di azioni proprie e successiva assegnazione ai soci

In data 30-06-X1, l'assemblea ordinaria della ADD S.p.A. delibera l'acquisto di n. 10.000 azioni proprie (val nom. 1 Euro); in data 31-08-X1 vengono acquistate da un socio (una S.r.l. che redige il bilancio civilistico) che le aveva sottoscritte alla pari (capitale sociale totale = 300.000 euro – Riserva straordinaria 20.000 euro). In data 30-09-X1 vengono assegnate ai soci.

Consideriamo i tre casi possibili.

- a) *costo delle azioni proprie = valore nominale azioni assegnate;*
- b) *costo azioni proprie > valore nominale azioni assegnate;*
- c) *costo azioni proprie < valore nominale delle azioni assegnate.*

Assegnazione di azioni proprie – acquistate alla pari

- Fase dell'acquisto

Le scritture relative all'acquisto (31.8.X1) sono le seguenti:

Conti	Dare	Avere
Azioni proprie in portafoglio	10.000	
Banca cc		10.000
Riserva per acquisto azioni proprie	10.000	
Riserva azioni proprie in portafoglio		10.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		A) Patrimonio netto	
		I) Capitale sociale	300.000
5) Azioni proprie (valore nominale 10.000)	10.000		
		Riserva straordinaria	10.000
		Riserva azioni proprie in portafoglio	10.000

Assegnazione di azioni proprie – acquistate alla pari

- Fase dell'assegnazione

Si procede all'assegnazione delle azioni proprie acquistate alla pari (30-09-X1):

Conti	Dare	Avere
Capitale sociale	10.000	
Azioni proprie		10.000
Riserva azioni proprie in portafoglio	10.000	
Capitale sociale		10.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X2 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X2

.....	A) Patrimonio netto	
	I) Capitale sociale	300.000
	Riserva straordinaria	10.000

La Riserva azioni proprie in portafoglio è trasferita a capitale sociale.

Assegnazione azione proprie - acquistate sopra la pari (valore nominale 1 Euro, prezzo 1,3 Euro)**- Fase dell'acquisto**

Le scritture relative all'acquisto (31.8.X1) sono le seguenti:

Conti	Dare	Avere
<i>Azioni proprie in portafoglio</i>	13.000	
<i>Banca cc</i>		13.000
<i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>	13.000	
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>		13.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1

<u>C.III</u>) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		A) Patrimonio netto	
		I) Capitale sociale	300.000
5) Azioni proprie (valore nominale 10.000)	13.000		
		Riserva straordinaria	7.000
		Riserva azioni proprie in portafoglio	13.000

Assegnazione azione proprie - acquistate sopra la pari (valore nominale 1 Euro, prezzo 1,3 Euro)

- Fase dell'assegnazione

Si procede all'assegnazione delle azioni proprie acquistate sopra alla pari (30-09-X1):

Conti	Dare	Avere
<i>Capitale sociale</i>	10.000	
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>	3.000	
<i>Azioni proprie</i>		13.000
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>	10.000	
<i>Capitale Sociale</i>		10.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1

.....	A) Patrimonio netto	
	I) Capitale sociale	300.000
	Riserva straordinaria	7.000

La Riserva Straordinaria a cui si era attinto per costituire la Riserva per azioni proprie in portafoglio nel caso di acquisto sopra la pari si riduce per il maggior prezzo di 3.000 euro pagato rispetto al valore nominale di 10.000 euro delle azioni assegnate nonché per Euro 10.000 trasferiti a Capitale sociale con l'assegnazione.

Assegnazione azioni proprie - acquisto sotto la pari (valore nominale 1 euro, prezzo 0,90 euro)

- Fase dell'acquisto

Le scritture relative all'acquisto (31.8.X1) sono le seguenti:

Conti	Dare	Avere
<i>Azioni proprie in portafoglio</i>	9.000	
<i>Banca cc</i>		9.000
<i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>	9.000	
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>		9.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1

<u>C. III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</u>		A) Patrimonio netto	
		I) Capitale sociale	300.000
5) <i>Azioni proprie (valore nominale 10.000)</i>	9.000		
		Riserva straordinaria	11.000
		Riserva azioni proprie in portafoglio	9.000

Assegnazione azioni proprie - acquisto sotto la pari (valore nominale 1 euro, prezzo 0,90 euro)

- Fase dell'assegnazione

Si procede all'assegnazione delle azioni proprie acquistate sotto la pari (30-09-X1):

Conti	Dare	Avere
<i>Capitale sociale</i>	10.000	
<i>Azioni proprie</i>		9.000
<i>Riserva da sovrapprezzo azioni</i>		1.000
<i>Riserva straordinaria</i>	1.000	
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>	9.000	
<i>Capitale sociale</i>		10.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X2

.....	A) Patrimonio netto	
	I) Capitale sociale	300.000
	Riserva straordinaria	10.000
	Altre riserve	1.000

Se le azioni sono acquistate sotto la pari, l'eccedenza del valore nominale sul costo va accantonata in una riserva da sovrapprezzo azioni. Nel capitale sociale è trasferita una quota ideale di "Riserva straordinaria" pari ad Euro 10.000.

Acquisto di azioni proprie e successiva cessione

L'Assemblea ordinaria della Alfa s.p.a. in data 30.03.X1 delibera l'acquisto di n. 10.000 azioni proprie, valore nominale Euro 1, al prezzo massimo di Euro 3 (capitale sociale 300.000 Euro). In data 10.5.X1 vengono acquistate ad un prezzo di Euro 2. Le azioni sono rivendute il 31.01.x2 al prezzo di Euro 2,5.

Consideriamo i tre casi possibili.

a) *costo azioni proprie < prezzo di vendita;*

b) *costo azioni proprie > prezzo di vendita.*

Azione proprie - CESSIONE (prezzo di acquisto 2 Euro, prezzo di cessione 2,5 Euro)**- Fase dell'acquisto**

Le scritture relative all'acquisto (10.5.X1) sono le seguenti:

Conti	Dare	Avere
Azioni proprie in portafoglio	20.000	
Banca cc		20.000
Riserva per acquisto azioni proprie	20.000	
Riserva azioni proprie in portafoglio		20.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1			
C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		A) Patrimonio netto I) Capitale sociale	300.000
5) Azioni proprie (valore nominale 10.000)	20.000		
		Riserva azioni proprie in portafoglio	20.000

Azione proprie - cessione (prezzo di acquisto 2 Euro, prezzo di cessione 2,5 Euro)**- Fase della cessione**

Conti	Dare	Avere
Banca XY c/c	25.000	
Azioni proprie		20.000
Plusvalenze su azioni proprie		5.000
Riserva azioni proprie in portafoglio	20.000	
Riserva straordinaria		20.000

I riflessi sul conto economico civilistico al 31.12.X2:

Conto economico dell'esercizio	
C) Proventi e Oneri finanziari	
16.d) Altri proventi finanziari	5.000

La cessione delle azioni proprie consente di liberare la riserva azioni proprie che ritorna disponibile.

Azione proprie - cessione (prezzo di acquisto 2 Euro, prezzo di cessione 1,5 Euro)

- Fase dell'acquisto

Le scritture relative all'acquisto (10.5.X1) sono le seguenti:

Conti	Dare	Avere
<i>Azioni proprie in portafoglio</i>	20.000	
<i>Banca cc</i>		20.000
<i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>	20.000	
<i>Riserva azioni proprie in portafoglio</i>		20.000

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.X1 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.X1			
C. III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		A) Patrimonio netto	
		l) Capitale sociale	300.000
5) Azioni proprie (valore nominale 10.000)	20.000		
		Riserva azioni proprie in portafoglio	20.000

Azione proprie - CESSIONE (prezzo di acquisto 2 Euro, prezzo di cessione 1,5 Euro)

- Fase della cessione

Conti	Dare	Avere
Banca XY c/c	15.000	
Azioni proprie		20.000
Minusvalenze su azioni proprie	5.000	
Riserva azioni proprie in portafoglio	20.000	
Riserva straordinaria		20.000

I riflessi sul conto economico al 31.12.X1:

Conto economico dell'esercizio	
C) Proventi e Oneri finanziari	
17.d) Altri oneri finanziari	5.000